

ALLEGATO P3.1

LOTTO N.1

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA E IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PER DIALISI DI ASST MANTOVA PER UN PERIODO DI 60 MESI, PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI

	Premessa *
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Modifiche del contratto e clausole di rinegoziazione
ART. 4	Durata del contratto *
ART. 5	Importo del contratto *
ART. 6	Condizioni e modalità di esecuzione della servizio
ART. 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 8	Obblighi di riservatezza
ART. 9	Trattamento dei dati personali
ART. 10	Responsabilità per danni – Obbligo di manleva *
ART. 11	Subappalto *
ART. 12	Norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità
ART. 13	Cauzione definitiva *
ART. 14	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito*
ART. 15	Inadempienze e penali
ART. 16	Recesso
ART. 17	Risoluzione
ART. 18	Revisione prezzi
ART. 19	Modifiche soggettive del contratto
ART. 20	Direttore dell'Esecuzione del Contratto *
ART. 21	Fatturazione e pagamenti
ART. 22	Obblighi ed adempimenti vari a carico dell'Appaltatore
ART. 23	Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
ART. 24	Foro di competenza
ART. 25	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali *

* Articoli da completare in sede di stipula del contratto

Repertorio contratto n. /

CIG N.

CPV: 50420000

OGGETTO: Servizio di

Tra

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova con sede legale in strada Lago Paiolo, n. 10 - 46100 Mantova, (codice fiscale e partita IVA n. 02481840201), in persona del Dr. Cesarino Panarelli, Dirigente Delegato dal Direttore Generale e Legale Rappresentante (ai sensi della Deliberazione n. 6 del 04.01.2019), di seguito chiamata "Amministrazione aggiudicatrice" o "Azienda"

e

la Ditta con sede in (Codice Fiscale n. e Partita Iva n..... nella persona del Legale rappresentante/delegato, dotato dei poteri necessari per impegnare la suddetta ditta sulla base della documentazione depositata agli atti, di seguito chiamata "Appaltatore" o "Fornitore"

Premessa

Con atto n.49 del 17/01/2025 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale ASST di Mantova ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta telematica per l'affidamento del **SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA E IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PER DIALISI** da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o dal criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici per il singolo Lotto così come indicato nel Disciplinare di gara.

Con Decreto n. 00 del 00.00.0000 la stessa ASST di Mantova ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore di

La già menzionata aggiudicazione è stata comunicata in data ..., ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del Codice. L'Aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

E' decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice salve le condizioni alle quali detto termine non è applicabile.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relatiomen*: il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto applicabili;
- d) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASST di Mantova, in quanto applicabile;
- e) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali, in allegato, in quanto applicabile;

Le clausole del contratto devono intendersi sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASST.

L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico dei Contratti pubblici gestito da ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di, prevista nel Lotto di gara n...., per la descrizione dettagliata delle condizioni del servizio si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Le parti convengono che l'oggetto specifico del servizio e le condizioni contrattuali dello stesso sono descritte nella documentazione pubblicata sulla piattaforma telematica SINTEL riferita alla procedura sopra citata, che qui si intende integralmente richiamata e di cui l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e di accettarne i contenuti senza alcuna riserva.

Nella medesima documentazione sono altresì descritte le caratteristiche indispensabili del servizio stesso in relazione ai fabbisogni dell'Azienda espressi in sede di indizione della procedura di scelta del contraente.

La non conformità del servizio alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti di conformità indispensabili ed obbligatori ivi indicati, comporterà la risoluzione del presente contratto. Il presente contratto di servizi è altresì regolato dall'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice, per tale intendendosi tutta la documentazione inoltrata tramite Piattaforma telematica SINTEL e di cui questa Azienda ha riconosciuto espressamente la regolarità e la completezza (inclusa la documentazione tecnica e amministrativa).

Art. 3 – Modifica del contratto e Clausole di rinegoziazione

Il presente contratto di servizi potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice, nei termini di seguito specificati, a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata e che le modifiche non si considerino sostanziali.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale, l'ASST potrà imporre all'Appaltatore, che è tenuto ad accettare, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il presente contratto di appalto potrà altresì essere modificato, qualora nel corso della sua esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell'importo contrattuale originario. In tal caso l'ASST potrà chiedere all'Appaltatore, che ha facoltà di accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare, preventivamente a detta richiesta, se l'eventuale cambiamento del contraente per tali servizi supplementari, risulti impraticabile per motivi tecnici o economici o comporti per la stessa, notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

Il presente contratto potrà essere modificato qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessari servizi supplementari non previsti nella procedura iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'ASST notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. In tali casi l'ASST provvederà a specificare le caratteristiche ed i quantitativi necessari di tale servizio, chiedendo al prestatore di presentare per lo stesso una nuova offerta, di cui si riserverà di valutare la congruità e la convenienza. Il valore di detto servizio non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. Tenuto conto del valore del suddetto servizio, l'ASST si riserva di richiedere l'adeguamento della cauzione definitiva già eventualmente rilasciata sul contratto iniziale.

Il presente contratto potrà altresì essere modificato qualora si rendano necessarie modifiche per effetto di circostanze imprevedibili al momento dell'indizione della procedura di affidamento del servizio. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il valore di ciascuna delle suddette modifiche non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Il presente contratto potrà in ogni caso essere modificato, se il valore della modifica rimane al di sotto della soglia fissata dall'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice e del 10% del valore iniziale del contratto. In caso di modifiche successive, detto valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto tenuto conto delle modifiche precedenti.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, con riferimento a quanto disposto dal predetto art. 120, comma 6, che siano ritenute necessarie dall'ASST e che gli siano richieste, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente contratto e non comportino a

carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al presente contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata preventivamente approvata dall'ASST.

L'Appaltatore ha in ogni caso la facoltà di presentare, ai sensi dell'art. 120 comma 8 del Codice, un'eventuale richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per motivazioni non espressamente previste dal presente contratto.

Sarà onere dell'Amministrazione aggiudicatrice che ha modificato il contratto alle condizioni sopra indicate, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice quanto applicabili.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto di servizi avrà validità di mesi 60 (sessanta) decorrenti dal _____ al _____.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della stipulazione del presente contratto, per ragioni di necessità ed urgenza, al fine di garantire l'immediata disponibilità del servizio all'esigenza di tutela della salute degli assistiti, si è provveduto a dare avvio anticipato all'esecuzione del servizio, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che sono stati successivamente effettuati con esito positivo.

Al termine del periodo di validità contrattuale, l'ASST si riserva di chiedere al prestatore la proroga del contratto per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi pattuiti e condizioni stabilite nel presente contratto o alle condizioni di mercato nel caso siano più favorevoli per l'ASST.

In ogni caso al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di scelta del privato contraente cui affidare il servizio in esame, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art.120, comma 11, del Codice, la facoltà di prorogare il presente contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della predetta procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi pattuiti ed alle condizioni previste nel presente contratto.

Art. 5 – Importo del contratto

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, tenuto conto dell'offerta dell'Appaltatore, è determinato in €..... (IVA % esclusa, salve le opzioni di modifica di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Il servizio oggetto della presente contratto non determina, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri interferenziali. Si rinvia in ogni caso a quanto disposto dal successivo art. 22 del presente contratto.

Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara sopra richiamata e nell'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST, salvaguardando le esigenze della stessa e di terzi e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto presso la medesima amministrazione ed a procedere, eventualmente, a proprie spese alla riduzione in pristino dei locali, qualora fosse risultato necessario, previa autorizzazione della stessa o per cause di forza maggiore un qualsiasi intervento di tale tipo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi dalla stessa autorizzati.

L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto dovrà avvenire secondo le modalità di seguito specificate e negli atti e documenti richiamati, che si intendono qui integralmente trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna riserva, franca di ogni spesa e dovrà essere effettuata nei termini stabiliti, fatti salvi i casi di urgenza, ricorrendo i quali il servizio potrà essere richiesto e dovrà essere garantito entro termini più brevi.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di formazione del personale, anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici.

I quantitativi di fabbisogno specificati nelle schede allegate alla richiesta di offerta (incluse nella documentazione pubblicata sulla Piattaforma telematica SINTEL) sono da intendersi puramente indicativi e potranno essere variati in rapporto alle reali esigenze dell'Azienda, senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi od indennizzi per quantitativi diversi dal preventivato, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili o ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazioni d'acquisto attivati da Aziende del Servizio Sanitario Regionale o tramite convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA SpA) o da CONSIP SpA.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza del Fornitore

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'ASST stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali con l'ASST.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e

dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si assume tale responsabilità e manleva l'ASST rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione impropria effettuata dal personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto ed assume su di sé tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che l'Azienda dovesse sostenere per effetto di tali comportamenti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

L'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che i dati personali riguardanti il presente contratto di servizi sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda tenuto conto di quanto in seguito precisato e secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge;
- c) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- d) il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- e) il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- f) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda, in quanto connesse con l'esecuzione del presente contratto e con i relativi adempimenti di legge;
- g) i dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- h) la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- i) la natura del conferimento dei dati è obbligatoria, per cui l'eventuale rifiuto potrà comportare la risoluzione del contratto;
- j) i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto d'accesso;
- k) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, cui si rinvia, nonché quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale è il Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare, qualora necessaria, la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti, ove necessari;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 10 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione del presente servizio, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in regione

di eventuali inadempimenti e violazioni normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare
oppure *

L'Appaltatore dichiara l'esistenza

di una polizza di responsabilità civile già attivata polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST - inclusi gli eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o strutture, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto -, al personale della stessa, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice per la tutela della riservatezza dei dati e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché per tutti i restanti rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, per i quali vale in ogni caso l'obbligo di manleva, assunto dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, per un importo minimo corrispondente all'importo del contratto con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per un valore minimo comunque non inferiore a € 00,00 (zero/00) ed un massimo di 00,00 (zero/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di decorrenza del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi sopra citati, per i quali resta fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

Resta comunque ferma la totale responsabilità del Prestatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'ASST si riserva di richiedere in qualsiasi momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della suddetta polizza, in mancanza della quale verranno sospesi, con effetto dalla scadenza del termine stabilito, i pagamenti a favore del fornitore.

L'appaltatore riconosce che l'eventuale omissione o ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione delle polizze assicurative sopracitate non sarà considerato motivo di inefficacia della garanzia nei confronti dell'ASST.

L'Appaltatore dichiara sotto la propria personale responsabilità, che la polizza assicurativa sopra citata, tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi sopra citati anche durante il periodo di garanzia/prova dei beni oggetto del presente contratto, inclusa la copertura dei costi per eventuali interventi di manutenzione e/o per la loro eventuale sostituzione.

Fatto salvo quanto sopra, si applicano, in quanto compatibili con il servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni di cui all' 117, comma 10 del Codice.

Art. 11 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta intende affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, comma 11 del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli Subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore consegna all'ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui al Capo III del Titolo IV della parte V del Libro II del Codice e l'eventuale possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 e 103.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASST non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'ASST procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o siano variati i requisiti di cui ai sopracitati artt. 100 e 103 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ASST, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;

- l'oggetto del lavoro, servizio o servizio affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASST inadempimenti, da parte del Subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ASST. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard di qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, l'ASST può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 12 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario del contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, nonché quelle di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 di seguito trascritte e richiamate:

- art. 119 comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati";
- art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:" I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla

loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”.

Si richiamano di seguito le ulteriori disposizioni connesse a quelle sopra citate:

- art.3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)”;
- art. 98 comma 3, lettera e, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36: “L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: e) condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa.”

Verifiche dell’Amministrazione contraente

L’Amministrazione contraente, l’operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di seguito trascritto: “La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”

Nell’affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della suddetta norma è attuato con il suo richiamo esplicito nel subcontratto da parte dell’affidatario. L’Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall’Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la mancata previsione, all’interno di qualsiasi tipologia di subcontratto, della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge, rende il subcontratto nullo.

Nel caso l’Amministrazione accerti che la suddetta norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando la sua nullità, l’Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e, comunque, non inferiore a 500 euro.

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore

si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo a tale scopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra

l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ rilasciata da..... in data , resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASST.

La garanzia ha validità temporale di almeno 12 mesi superiore alla scadenza contrattuale o dalla data di collaudo dell'apparecchiatura (ove previsto)_____ e dovrà, comunque, intendersi efficace fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASST, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà essere altresì reintegrata nel caso in cui si addivenisse ad una proroga contrattuale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASST ha diritto di valersi della cauzione nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7,10 e 11 del presente contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La cauzione provvisoria costituita a mezzo fideiussione n. _____ rilasciata dall'Istituto bancario _____ in data _____ si intende automaticamente svincolata con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, per quanto compatibile

con il servizio oggetto del presente contratto quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice e dell'allegato II.14 art. 6 del Codice, le cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità alla ASST devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed indirizzate alla Struttura Economico Finanziaria della ASST per il tramite dell'Ufficio Protocollo Generale.

Le cessioni sono in ogni caso efficaci e opponibili alla ASST qualora questa non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordinativi di pagamento già emessi.

Non possono essere ceduti con un solo atto crediti riconducibili a diverse Amministrazioni pubbliche.

L'ASST si riserva di accettare esclusivamente le cessioni totali dei crediti.

Preventivamente all'eventuale accettazione l'ASST si riserva di effettuare le verifiche sul cedente previste dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

In caso di cessione di crediti derivanti da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente sia stata integralmente e correttamente eseguita, le predette verifiche verranno effettuate esclusivamente nei confronti del creditore cedente.

Nel caso in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'ASST dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto cui è stato conferito il mandato all'incasso.

L'Appaltatore, a seguito dell'accettazione della cessione del credito da parte dell'ASST, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il suddetto Codice Identificativo di Gara.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'ASST potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 15 – Inadempienze e Penali

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 "Recesso" e 17 "Risoluzione", si richiama quanto previsto dal par.6 del Capitolato Speciale Tecnico, Descrittivo e Prestazionale (All. P1):

Durante la vigenza contrattuale l'ASST, avvalendosi di personale di propria fiducia, anche non dipendente, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase senza che a seguito di ciò la Ditta appaltatrice possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute nei seguenti casi:

- Violazione degli obblighi contrattuali;
- Sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte di uno o più servizi;
- Impiego di personale non qualificato o non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio.

Le inadempienze contrattuali motivate saranno trasmesse alla Ditta appaltatrice sotto forma di non conformità con le modalità previste nel manuale di commessa e, comunque, in conformità alle procedure del Sistema di Qualità del SIC.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento vengono determinate in caso di mancata, ritardata o errata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente C.S.

L'Azienda in caso di giustificazione ritenuta insufficiente potrà applicare le penalità come di seguito indicato:

1. Verifiche di sicurezza:
 - a. Per ciascuna verifica non eseguita senza giustificazione accettata dal responsabile del SIC (apparecchiatura non sottoposta a verifica) entro la data stabilita, penalità pari a € 50,00;
 - b. Per ciascuna irregolarità riscontrata relativa ad ogni misurazione, penalità pari a € 50,00;
 - c. Per ciascuna irregolarità genericamente rilevata, penalità pari a € 100,00;
2. Controlli funzionali e controlli di qualità:
 - a. Per ciascun controllo non eseguito (apparecchiatura non sottoposta a controllo) entro i termini indicati nel piano concordato con il SIC, al di fuori delle tolleranze indicate, penalità pari a € 250,00;
 - b. Per ciascuna irregolarità genericamente rilevata, penalità pari a € 250,00;
3. Manutenzioni preventive:
 - a. Per ciascun controllo non eseguito (apparecchiatura non sottoposta a controllo) entro i termini indicati nel piano di manutenzione concordato con il SIC, al di fuori delle tolleranze indicate, penalità pari a € 500,00;
 - b. Per ciascuna irregolarità genericamente rilevata, penalità pari a € 500,00;
4. Manutenzioni correttive:
 - a. Relativamente ai tempi di intervento, se oltrepassati ma restano nel giorno solare, penalità pari a € 500,00 (se ricadono nel giorno successivo, si considera il punto 4.c);
 - b. Relativamente alle percentuali di risoluzione dei guasti offerti, l'ASST, in base alle verifiche condotte ed in caso di non conformità del dato, potrà applicare le penali secondo la seguente formula:

$$P = (\% \text{ risoluzione offerta} - \% \text{ risoluzione misurata}) * 0,001 * C$$
 dove: P = importo penale; C = canone annuale dell'appalto
 - c. Per ciascuna irregolarità grave genericamente rilevata, penalità pari a € 2.000,00
 - d. Relativamente alla riparazione dello strumentario chirurgico, per ciascuna irregolarità o disservizio, penalità pari a € 500,00
5. Personale:
 - a. Per ciascuna irregolarità genericamente rilevata, penalità pari a € 500,00
6. Servizi generici:
 - a. Nei casi generici di esito insoddisfacente del servizio, motivato in apposita relazione dai reparti utilizzatori e/o dal SIC, ASST potrà applicare, a sua esclusiva discrezione, per ogni singolo caso, una penale forfetaria graduata in relazione al danno subito od al

disagio patito che potrà raggiungere un importo pari allo 0,1% dell'importo annuo contrattuale.

Le penali sopra riportate potranno essere gradate, a discrezione di ASST, con un coefficiente compreso tra 0 e 1 in funzione della gravità dell'inadempienza.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno eventualmente aggiunti gli oneri derivanti da maggiori spese per l'affidamento del servizio ad altra impresa, costi di natura organizzativa, danni derivanti da mancato rispetto delle norme relative al servizio in argomento ed eventuali danni di immagine.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione e, qualora questa non sia sufficiente a coprire il danno subito, chiedere la relativa integrazione. In caso di diniego verrà esercitata azione legale.

ASST ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora l'appaltatore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'appaltatore rinuncia con la presentazione dell'offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 126 del Codice, l'ASST potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, l'ASST potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16 – Recesso

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore almeno 20 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, venisse attivata una Convenzione da parte di Consip Spa ovvero dell'Azienda Regionale per l'Innovazione degli Acquisti (ARIA) ovvero altro contratto di servizi della medesima tipologia, derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma aggregata da questa stessa Azienda o da altra Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie della Regione Lombardia.

Nei suddetti casi di recesso l'Azienda si obbliga a pagare al fornitore le prestazioni già eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto vigenti, oltre che il valore dei materiali a magazzino e il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto disposto dall'allegato II.14 art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

Art. 17 - Risoluzione

Fatte salve le ipotesi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto disponga la sospensione dell'esecuzione del servizio, l'ASST committente avrà la facoltà, in ragione della gravità e delle conseguenze dannose ad esse prodotte, di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al Fornitore nei seguenti casi:

1. In tutti i casi specificati nei precedenti articoli del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
2. Qualora, nel corso della durata del contratto si verifichi almeno una delle situazioni di cui ai successivi punti:
 - a. Tre contestazioni scritte redatte e motivate dal R.U.P. mancata rispondenza dei requisiti richiesti per il personale, per discontinuità di presenza, per mancato rispetto dell'orario di servizio e inosservanza dei protocolli di lavoro;
 - b. Tre contestazioni scritte redatte e motivate dal R.U.P. per gravi inadempienze nell'esecuzione della manutenzione correttiva;
 - c. Tre contestazioni scritte redatte e motivate dal R.U.P. per non sufficiente dotazione strumentale

Fatto salvo quanto sopra l'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto di appalto senza limiti di tempo, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1 del Codice:

- modifica sostanziale non autorizzata che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 120 comma 6 del Codice;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite per le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
- accertamento successivo alla stipula del contratto di una delle condizioni di cui agli art. 94, 95 e 98 del Codice presenti al momento della aggiudicazione, anche derivanti da violazioni ancora non definitivamente accertate dall'Agenzia delle Entrate competente e risultanti dal certificato allegato (N. ..)
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti pubblici.

L'ASST committente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto di appalto qualora si verifichi una delle seguenti ulteriori condizioni:

- violazione da parte del fornitore delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra i servizi/prodotti offerti in sede di gara e i servizi/prodotti forniti;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del Fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;

- violazioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, in quanto applicabile;
- gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto applicabile, approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.ms.ii. eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto dall'art. 10 del presente Contratto.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente contratto e relativi allegati;
- l'Appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'Appaltatore sospenda l'esecuzione del presente contratto senza autorizzazione e per motivi imputabili all'Appaltatore stesso.

In tutti i già menzionati casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di trattenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Revisione Prezzi

Al verificarsi di condizioni oggettive e documentabili, non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, per un valore superiore al 5 % dell'importo complessivo, l'Appaltatore e l'ASST concorderanno la revisione dei prezzi per la misura dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fine della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei prezzi ai servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Eventuali ulteriori revisioni dei prezzi potranno essere autorizzate a seguito di procedimento di rinegoziazione avviato su richiesta motivata e documentata, con riferimento ad incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto per cause indipendenti e non prevedibili dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta ed intervenute successivamente alla stipula del contratto.

L'istruttoria si svolge in contraddittorio con l'Appaltatore, al quale l'Azienda si riserva di

chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa per una adeguata valutazione della richiesta, tenuto conto dei prezzi standard rilevati da ANAC (ove disponibili), dei prezzi medi di acquisto sul territorio regionale estratti dal Data Warehouse della Regione Lombardia, nonché di eventuali altri indicatori di mercato riferibili al servizio specifico.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile, salvo tenere conto delle particolari caratteristiche del servizio, dell'importo e della durata del contratto.

La revisione prezzi in ogni caso non potrà avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto e di introdurre modifiche sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6 del Codice.

Salvo quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuali condizioni migliorative per l'Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto.

Ogni variazione di prezzo conseguente a disposizioni normative o provvedimenti di Autorità che stabiliscono prezzi minimi garantiti, con effetto vincolante sui contratti in essere, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore entro 10 giorni lavorativi dalla data della loro entrata in vigore.

In tal caso il prezzo sarà rideterminato con riferimento alle condizioni stabilite dalle predette disposizioni o provvedimenti dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione ovvero ricalcolato mediante l'applicazione della stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara (ove prevista).

In caso di ritardo nella comunicazione, verrà in ogni caso sarà ritenuto valido, dalla data indicata nelle predette disposizioni o provvedimenti, il prezzo più conveniente per l'Azienda sanitaria.

Tenuto conto del nuovo valore contrattuale rideterminato a seguito delle predette revisioni, l'Azienda si riserva di richiedere l'adeguamento della garanzia fideiussoria già rilasciata al momento della stipula del contratto.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile, tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio, dell'importo e della durata del contratto.

Art. 19 - Modifiche soggettive del contratto

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora un nuovo operatore sia destinato a sostituire l'aggiudicatario per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, le predette circostanze non hanno effetti nei confronti dell'Azienda sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta sostituzione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-

ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante provvederà ad interpellare nell'ordine della graduatoria (ove esistente) i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di valutare la convenienza e la congruità delle diverse condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 124 commi 4,5 e 6 del codice.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'ASST nomina ai sensi dell'art. 114 del Codice, il/la, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché di provvedere alle verifiche e controlli tecnico amministrativi e contabili (con il supporto delle strutture competenti) al fine di accertare che il servizio si svolga in conformità alle norme che disciplinano la materia, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità al fine del pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate.

L'Appaltatore indica, prima di dare avvio all'esecuzione del contratto, di nominare _____ quale referente/responsabile del servizio, incaricato/a di interagire con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla L. 17/12/2021, n. 215, l'Appaltatore ed il subappaltatore (ove presente) dovranno indicare all'Azienda committente il personale che svolgerà la funzione di preposto.

Il preposto avrà l'onere di svolgere le azioni dettagliate ed elencate nell'art.19 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che comprendono la sorveglianza attiva dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi specifici delle attività subappaltate e di

quelle indicate nel DUVRI – Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – da parte dei lavoratori dell'impresa.

Art. 21 – Fatturazione e pagamenti

Per l'espletamento del servizio con le modalità indicate nel presente contratto e nella documentazione dallo stesso richiamata, nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo di ogni fattura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura e saranno effettuati direttamente dall'Azienda.

La fatturazione del canone dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata a seguito della presentazione dei rapporti così come richiesto nell'art. 3 "CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI ED OBBLIGATORIE DEL SERVIZIO" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che dovranno essere validati e approvati dal DEC.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'ASST della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che l'Appaltatore dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione del servizio con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

A decorrere dal 1° febbraio 2020 sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti contabili emessi e trasmessi secondo le regole tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018.

A decorrere dalla stessa data non potrà darsi corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture non conformi a quanto disposto dal Decreto sopra citato.

Il fornitore è tenuto preliminarmente a verificare di avere ottemperato agli obblighi informativi nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della sua corretta identificazione anagrafica e del regolare ricevimento degli ordini inviati secondo le modalità previste dalle sopra citate regole tecniche.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST dovranno fare riferimento al rispettivo Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it. Qui di seguito indicato:

ASST di Mantova:	UFHLJY
------------------	--------

L'Appaltatore dovrà comunicare ad uno dei seguenti indirizzi gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti al presente servizio: (ragioneria@pec.asst-mantova.it; economicofinanziario@asst-mantova.it; fax n. 0376/464676).

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Azienda;
- qualora abbia identificato per il presente servizio un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 13 agosto 2010 n. 136.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- a) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- c) data e numero d'ordine di acquisto;
- d) data e numero di DDT per i beni.

L'ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. I pagamenti delle fatture elettroniche saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii.

La Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad esporre il Numero CIG in tutte le fatture relative al servizio, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed

alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è in corso l'esecuzione del contratto, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della medesima legge.

La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti vari a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore è tenuto a prendere visione e tenere conto delle informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti della ASST e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare i rischi specifici riferiti alla propria attività in un apposito documento di valutazione contenente le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi: tale documento e gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere resi disponibili all'ASST per le opportune valutazioni circa possibili interferenze con l'attività aziendale.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività dell'Appaltatore dovessero riscontrarsi rischi interferenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ASST per un mutamento delle condizioni iniziali, l'Appaltatore è tenuto a collaborare alla integrazione/aggiornamento del DUVRI.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera l'Appaltatore dovrà altresì tenere conto della specifica segnaletica interna,

nel rispetto in ogni caso delle norme del codice della strada.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di sistemi o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa ASST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'ASST si impegna ad informare l'Appaltatore delle iniziative di cui sopra.

Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'ASST ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Qualora, nel corso del servizio intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere nel minor tempo possibile alla sostituzione delle modalità di svolgimento delle prestazioni o dei beni oggetto del contratto, al fine di garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'ASST;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti necessari allo svolgimento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Azienda;
- errori o anomalie riscontrate nei prodotti già consegnati, l'Appaltatore è tenuto all'immediata sostituzione, previa comunicazione all'Azienda.

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse immettere sul mercato nuove metodologie non offerte in sede di gara o nuovi prodotti analoghi o sostitutivi di quelli dichiarati oggetto del servizio aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all'Azienda.

Sarà facoltà di questa ultima acquisire tal metodiche o usufruire di tali nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica di produzione dovesse consentire economie da parte dell'Appaltatore, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Qualora nel corso di validità' del presente contratto il sistema delle convenzioni per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, dovesse offrire forniture dello stesso servizio di cui al presente contratto o di servizi analoghi, l'Appaltatore si impegna a negoziare la rinegoziazione dei prezzi superiori a quelli in convenzione, salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell'Azienda.

In relazione al diritto dell'ASST di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire il regolare

svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservata la documentazione creata o predisposta nell'esecuzione del presente contratto e a non comunicarla o diffonderla a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 23 - Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 - Modifiche del contratto – Clausola di rinegoziazione

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Art. 10 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

Art. 11 - Subappalto

Art. 12 - Norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

Art. 13 - Cauzione definitiva

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Art. 15 - Inadempienze e penali

Art. 16 - Recesso

Art. 17 - Risoluzione

Art. 18 - Revisione prezzi

Art. 19 - Modifiche soggettive del contratto

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti vari a carico dell'Appaltatore

Art. 24 - Foro di competenza

Art. 24 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Mantova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Appaltatore non potrà sospendere il servizio. In caso contrario l'ASST ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs.n. 36/2023.

L'Appaltatore dichiara di aver assolto al versamento dell'imposta di bollo pari ad €..... (di cui Euro ...riferiti al contratto ed Europer il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara) ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle misure e secondo le modalità ivi previste.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.